

associazione di volontariato onlus

suxfragile ODV
(superfragile)

Via Ciro Bertini Kitto, 66 - Torre del Lago Puccini (LU)

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È costituita l'Associazione Italiana di Volontariato della Regione Toscana, denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA SUXFRAGILE" ODV

Essa è apartitica e aconfessionale ed è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal DLGS 112/2017 (Codice del Terzo Settore). Nel presente statuto è denominata solamente "SUXFRAGILE" (leggi SUPERFRAGILE).

L'Associazione ha sede a Torre del Lago Puccini in via Ciro Bertini Kitto, 66 (Lucca).

L'associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Generale dei Soci come previsto dallo Statuto Sociale.

I soci partecipano alle attività dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le cariche associative vengono prestate a titolo gratuito.

ARTICOLO 2 - SCOPI - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVA

- a) L'Associazione ha lo scopo in particolare di riunire e coadiuvare le persone portatrici del sito fragile del cromosoma X (sindrome della X fragile, o sindrome di Martin Bell) e i loro familiari e quanti si ritrovano in situazione di disagio legate a condizione di ritardo mentale anche di altra etiologia.
- b) Di contribuire allo studio della sindrome della X-fragile, all'informazione e alla diffusione della sua conoscenza e alla prevenzione.
- c) Operare nell'ambito della tutela e promozione dei diritti umani e civili delle persone con disabilità, in particolare quelle con la sindrome.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- d) promuovere e collaborare all'attivazione dei relativi strumenti di sostegno, con un'attenzione particolare ai nuclei familiari.
- e) Sollecitare e contribuire all'ottimale inserimento scolastico, sociale, sportivo e ricreativo e persone con X-fragile e/o con ritardo mentale
- f) Promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con X-fragile nella società e la loro inclusione a tutti i livelli e in generale nella diffusione della cultura per l'inclusione sociale anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e ricerca.

- g) Promuovere gli incontri tra genitori, familiari ed operatori sanitari, scolastici, sportivi e sociali per scambiare idee ed esperienze e coordinarne l'attività.
 - h) Promuovere ampia divulgazione pubblica e con i più vari mezzi, tra cui pubblicazioni e manifestazioni, di ogni informazione sulla natura e sul trattamento del ritardo mentale in particolare di quello legato al cromosoma X e promuovere la ricerca in tutti i suoi aspetti.
 - i) avvalersi di una rete di consulenti (Medici, Legali, Insegnati, Operatori sanitari, Sociali e sportivi) sensibili ed interessati ai problemi delle sindromi con ritardo mentale, in particolare legate al cromosoma X per contribuire alla formazione dei ragazzi e delle persone in particolare con ritardo mentale.
 - j) Stimolare, collaborare e promuovere i percorsi volti all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
 - k) Organizzare, svolgere anche attività di volontariato ai sensi della legge 266/91.
 - l) Diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali, operare per l'applicazione delle leggi esistenti e contribuire al miglioramento e alla stesura di nuove sempre più rispondenti ai bisogni comuni.
 - m) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni con enti pubblici (scuola, enti locali, territoriali, ASL, Ospedali, Istituti di ricerca e cura) e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociali, sanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro e allo scopo di ricercare i necessari sostegni e fondi per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali ed educative.
 - n) Favorire la formazione e l'aggiornamento, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, universitarie e formative tutte.
 - o) Elaborare ed attuare, anche con soggetti esterni, progetti e sperimentazioni finalizzate alla gestione integrata delle attività.
 - p) Offrire informazione, counseling, peer-support e appoggio tecnico a Organizzazioni di e con disabili, a familiari di persone con disabilità al fine di stimolarne l'autonoma organizzazione sul territorio e l'azione condivisa.
 - q) Favorire, attraverso incontri reciproci, scambi e visite di studio, la conoscenza e le relazioni fra le diverse associazioni operanti nel territorio regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di arricchirne e migliorarne le varie metodologie di intervento, in campo educativo, formativo, sociale, sanitario e lavorativo.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale²¹. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

ARTICOLO 3 Natura e requisiti dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche interessate, italiane e straniere, residenti in Italia,

- di sentimenti o comportamenti democratici, in numero illimitato. L'attività volontaria dei soci è prestata in modo diretto a titolo gratuito e in alcun modo retribuito neppure dal beneficiario, 1 soci avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese rispettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal direttivo e approvati dall'Assemblea.

La quota di iscrizione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, in ogni caso non è trasmissibile, né rivalutabile.

Per essere ammesso a socio è necessario presentare all'Assemblea dell'Associazione con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
- 2) Dichiarare di attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'Assemblea dell'associazione deliberare entro il trenta aprile di ogni anno su tale domanda

- La delibera motivata deve essere comunicata entro 30 gg. all'interessato.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sette giorni all'Assemblea stessa la quale nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere volontario e libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

• per dimissioni, da comunicarsi per iscritto;

• per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; con delibera di esclusione dell'Assemblea per accertati motivi di incompatibilità, per aver gravemente contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

- per mancato pagamento della quota associativa.
- per decesso del Socio, o per scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

ARTICOLO 4 Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA

ARTICOLO 5 Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio ha un voto e può rappresentare con una delega al massimo 3 soci. I Soci aventi diritto al voto devono aver compiuto il 18° anno di età e per l'eleggibilità devono avere almeno un anno di anzianità di iscrizione all'atto di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata:

- a) su richiesta di 1/3 del consiglio direttivo in sede ordinaria e 2/3 in sede straordinaria.
- b) su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci in sede ordinaria e 2/3 in sede straordinaria

ARTICOLO 6 Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in prima e seconda convocazione in giorni diversi, con preavviso di almeno di 10 giorni, mediante invito a tutti i Soci a cura della Segreteria; in casi di

urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 72 ore previo avviso telegrafico o a mezzo fax o posta elettronica

L'avviso della convocazione sarà comunque affisso nell'apposita bacheca presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 7 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; sono ammesse due deleghe per ciascun socio, e non sono ammessi i voti per corrispondenza.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

L'Assemblea nomina di volta in volta Presidente e segretario, di ogni seduta sarà redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le stesse verranno rese note mediante affissione nella bacheca presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 8 Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, o in caso di coinvolgimento diretto di persone la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Il Presidente può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

ARTICOLO 9 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

a) in sede ordinaria:

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo.
- discutere e deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposte del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché l'eventuale mora per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da svolgere nei vari settori di competenza;
- deliberare sulla responsabilità dei consiglieri ai sensi art. 28 CTS e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- deliberare sulla esclusione associati.
- approvare regolamenti interni quale anche quello assembleare

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea, cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e elabora i bilanci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea, e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di anni 3.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed il Tesoriere-Cassiere; in caso di necessità il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, minimo due volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno 3 consiglieri.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 10 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Il Presidente può conferire ai Soci procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

TESORIERE

ARTICOLO 12 Compiti del Tesoriere

Curare la gestione economica-finanziaria dell'Associazione nel rispetto delle normative di settore.

Provvede alla tenuta degli appositi libri contabili

Predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario di tutte le entrate ed uscite inerenti l'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione, unitamente al bilancio preventivo per l'anno successivo, all'Assemblea.

FINANZE E PATRIMONIO

ARTICOLO 13 Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio dell'Associazione;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Con-

siglio Direttivo;

c) da eventuali contributi straordinari a carico dei soci, deliberati a maggioranza assoluta di questi, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari degli associati;

e) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti da terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;

f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;

g) rendite del proprio patrimonio;

h) da utili derivanti da attività eventuali di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione che verranno reimpiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi ordinari devono essere pagati entro il 30 marzo di ogni anno.

NORME FINALI E GENERALI

ARTICOLO 14 Modifiche statutarie

Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza dei partecipanti dell'Assemblea di Soci appositamente convocata in sede straordinaria e con i quorum previsti per le medesime.

ARTICOLO 15 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In ogni caso, il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad analoghe Organizzazioni di Volontariato operanti in identici e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ARTICOLO 16 Regolamento interno dell'Associazione

Il consiglio direttivo, nel rispetto del presente statuto può dotarsi di uno o più regolamenti di funzionamento interno

ARTICOLO 17 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, e in particolare al Codice del Terzo Settore.

Il Segretario

VALEARIO BONACCI

Il Presidente

Foto Colo / po 2